

Le parole della giustizia

Pre-print version of the following publication: | Versione pre-print della seguente pubblicazione:

Original Citation/Citazione:

Capponi, Bruno. (2020). Le parole della giustizia. JUDICIUM, (ISSN: 2533-0632), 1-10.

Availability/Disponibilità:

This version is available at: [11385/195939](#) since: 2020-07-13T17:39:36Z - Questa versione è disponibile alla pagina: [11385/195939](#) dal: 2020-07-13T17:39:36Z

Publisher/Casa editrice:

Pacini Editore

*Published version/Pubblicato:**License/Licenza:*

DRM (Digital rights management) non definiti

Availability/Termini d'uso:

The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. For all terms of use and more information see the publisher's website. | I termini e le condizioni relativi al riutilizzo della presente versione della pubblicazione sono disciplinati dalla politica editoriale. Le opere messe a disposizione con licenze Creative Commons possono essere utilizzate conformemente ai termini e alle condizioni previste da tali licenze. Per l'insieme delle condizioni di utilizzo e per ulteriori informazioni si rinvia al sito web dell'editore.

This item was downloaded from IRIS Luiss (<https://iris.luiss.it/>). When citing, please refer to the published version. | Questo documento è stato scaricato da IRIS Luiss (<https://iris.luiss.it/>). Per la citazione, fare riferimento alla versione pubblicata sul sito dell'editore.

(Article begins on next page | Il contributo inizia nella pagina successiva)

Bruno Capponi

Le parole della giustizia

Quella maledetta mattina, l'avvocato Ferdinando Nando Ferdi non era di buon umore; e quand'era così, di mattina o in altro passaggio di giornata, sempre gli frullava per la testa la cacofonia del suo nome – gli sembrava una presa per i fondelli, che sempre meno sopportava. Il proprio nome è la prima delle parole, il solo biglietto da visita che conti, l'avvocato è soltanto il nome che ha; e del resto, per un avvocato, soltanto le parole hanno importanza. Le parole si impongono sulla realtà, rendendola sempre comprensibile e ordinabile: e le parole del diritto assai più delle altre. Il *come*, per l'avvocato, conta molto più del *cosa*.

Intendiamoci, si ripeteva fra sé: Ferdinando è un buon primo nome, imponente, ha in sé qualcosa di regale; Nando è un ottimo secondo nome, sebbene meno importante; Ferdi è a sua volta un cognome di tutto rispetto; ma la combinazione dei tre – è questo il punto – non mancava di destare, già di prim'occhio, qualche divertita curiosità. Era quindi ogni volta costretto a spiegare, quando si presentava (e un professionista ha da presentarsi spesso e in diversi ambienti, se vuol provare a campare), che Ferdinando era il primo nome del padre della madre, che prevalendo sul marito aveva affibbiato al figlio – lui, appunto – come primo quello del di lei papà; il marito, soccombente sulla principale ma non sulla subordinata, s'era così dovuto accontentare di somministrargli per secondo quello del di lui papà, Nando; e il cognome stava là, era quel che era, e non erano ancora i tempi che lo si poteva scegliere *à la carte* dall'uno o dall'altro genitore o anche per combinazione tra i due (quando ci si sposa, del resto, a tutto si pensa tranne che alla possibilità

di simili combinazioni, ché se ci si pensasse solo un poco tanti bei matrimoni non dovrebbero farsi proprio). Tra l'altro, all'atto delle sue spiegazioni la gente faticava a credere che il cognome della di lui mamma era Nandi – ragion per cui il nonno materno rispondeva al ben più ridicolo nome di Nando Andò Nandi.

Finché aveva vissuto in famiglia aveva sottovalutato l'effetto che, nel mondo esterno, avrebbero prodotto i suoi prenomi combinati col nome – vale a dire col cognome, o nome di famiglia che dir si voglia; si consolava pensando che Ferdinando Nando Ferdi era pur sempre meglio di Ferdinando Nando Ferdi Nandi. Insomma, tutto considerato poteva dirsi che gli era pure andata bene.

Più giovane, aveva addirittura tentato di ottenere dal tribunale la modifica del cognome: allora possibile, in base alla legge che ancora vigeva, *«perché ridicolo ovvero vergognoso o perché rivela l'origine naturale o per motivi diversi»*. Ma il tribunale, che del resto lo conosceva bene per frequentazione quotidiana, gli aveva replicato che i cognomi si cambiano soltanto quando siano pregiudizievoli in sé, non anche quando lo diventino per combinazione col nome. A tanto, è vero, dovrebbero pensarci i genitori, se di onesti e sani principi; i quali genitori, tuttavia, non sempre ci pensano o, peggio, talora addirittura sembrano divertirsi alle spalle dell'erede consumandogli contro una sorta di vendetta anticipata (i figli si comportano sempre male coi genitori, e questo lo si sa dal principio). Perfidamente, i giudici gli proposero un'unica possibilità di cambio del cognome, da Ferdi in Perdi (perché meno si cambia e meglio è, anche nel nome). Ma l'avvocato Perdi non poteva sopravvivere nella feroce concorrenza per vincere le cause in tribunale, e quindi alla fin fine lasciò stare.

L'incubo della cacofonia del proprio nome l'aveva però segnato, e sempre l'avrebbe accompagnato. Non se ne liberava, specie la mattina presto.

Non a caso il suo amico più fidato, anche lui avvocato e col quale decisero di metter su lo studio associato per sommare i clienti e dividersi le spese, si chiamava Giancarlo Carlo Gian. Nome curioso anch'esso: ma era già quello del di lui nonno paterno (la di lui mamma era stata più remissiva) e così a Giancarlo Carlo, nipote, non sembrò tanto strano chiamarsi come quel nonno (salvo la malinconia che di colpo lo assalì quando andò a trovare il *de cuius* al camposanto – cosa che infatti non avrebbe fatto più, sembrandogli di visitare un se stesso ancor meno allegro).

Lo studio associato inizialmente si chiamò Gianférdi, essendo Gian un tantino più anziano, ma Gianférdi era anche il nomignolo di un vivace omosessuale molto noto in città e che spesso veniva citato, per le più varie ragioni, in tribunale, ove era quasi di casa. Per sfuggire a quel genere di equivoco e di clientela, i due soci decisero di chiamarsi Ferdigiàn. Ma Ferdigiàn sembrava appunto una linea di capi *prêt-à-porter* per omosessuali, o in alternativa una coppia omosessuale da *Cabaret Chantant*, e quindi alla fin fine lasciarono perdere. Chiamarono lo studio semplicemente: *Due Avvocati Tra Loro Associati*. Dettero così meno nell'occhio, sebbene a costo della perdita del rispettivo nome.

Le riflessioni sul proprio nome e cognome però, quella mattina, erano solo l'effetto del cattivo umore, non certo la causa. Questa andava ricercata altrove, in un luogo non troppo lontano dalla sede dello studio associato, un luogo infatti pieno zeppo di cause: il tribunale civile.

*

A quel tempo, dopo pensionamenti e tramutamenti, radiazioni e abbandoni, promozioni e rimozioni, crisi di vocazioni e aspettative per maternità il tribunale, di medie proporzioni, era formato da un solo magistrato professionale – sulla carta – chiamato a svolgere ogni possibile funzione di giustizia. A proposito di chiamato, quel magistrato si chiamava Pierangelo Angelo Pieri.

Anche sua eccellenza non era pienamente soddisfatto del suo nome; ma essendo rimasto l'unico Pieri, oltre che unico magistrato in servizio nell'intero circondario, non dovendosi distinguere da altri era a tutti noto soltanto come il *signor giudice Pieri*. E ci teneva molto a quest'appellativo, che sembrava attribuirgli un crisma di unicità.

Al tempo, erano già stati abrogati tutti i codici e le complementari leggi speciali. S'era capito che la norma scritta finiva per alimentare i contenziosi, che spesso traevano linfa soltanto dalla sua interpretazione. Da tempo, le parole della legge avevano smesso d'esser chiare. Si decise quindi di eliminarle, e con esse, forse, vennero eliminati anche i loro significati nascosti.

Il ministro della giustizia aveva diffuso una solenne dichiarazione programmatica: *cittadini, non fatevi causa. Ma se proprio non potete farne a meno, fatevi soltanto quelle che il giudice sarà in grado di decidere.*

Proprio da questo nasceva il malumore di Ferdinando Nando: costretto da un cliente di nome Cristiano Ano Cristi, aveva citato in giudizio un certo Massimiliano Ano Massimili che al primo aveva, a dir del primo stesso, usurpato il secondo nome, o pronome che dir si voglia.

Ma la causa si presentava complicata, scivolosa, inedita; e lui sapeva bene che il signor giudice Pieri, fanatico interprete delle volontà ministeriali, avrebbe fatto di tutto pur di non deciderla. Almeno, non subito.

*

Il giorno dell'udienza Ferdinando Nando si presentò con Cristiano Ano al cospetto del signor giudice Pieri. In disparte, con aria dimessa, se ne stava Massimiliano Ano, senza difensore.

Non posso pagarmi l'avvocato, esordì, e pertanto questo processo non potrà essere celebrato.

Furbo era furbo, Massimiliano Ano. Ancorché la legge processuale nulla prevedesse – del resto, essa semplicemente non esisteva più – si riteneva obbligatorio dinanzi al tribunale il patrocinio d'un avvocato «legalmente esercente» (qualifica che proietta cupe ombre sugli altri). Occorreva infatti combattere ad armi pari contro il giudice.

Ha ragione – confermò immediatamente il giudice Pieri – la questione ha rilievo preliminare; andatevene subito tutti fuori di qui, e lasciatemi lavorare in pace con chi l'avvocato abbia di che pagarselo. Avanti il prossimo caso.

Un momento – disse l'avvocato, con tono dimesso – posso garantire al convenuto l'assistenza gratuita del mio collega dello studio associato. Si chiama Giancarlo Carlo Gian: anche il nonno paterno si chiamava così e per giunta era anch'egli avvocato. È assistenza di assoluto livello, per consolidata tradizione familiare che, nel diritto, conta non poco.

Che nome ridicolo, pensò il giudice. Ma, per delicatezza, non disse nulla. Poveri avvocati, pensò, sempre costretti a presentarsi col loro nome per esteso – davvero troppi per non doversi sempre distinguere tra loro. Inevitabile che siano poi presi pei fondelli, specie se portino il nome del nonno.

Poi sentenziò: due avvocati di uno studio associato non possono assistere parti contrapposte, è un chiaro caso di conflitto.

Dovrete sottopormi un'altra soluzione, altrimenti non sarò in grado di decidere. Nel frattempo chiamo il prossimo caso.

Signor giudice – replicò l'avvocato, con tono divenuto supplichevole – tempo fa chiesi e ottenni di cambiare il mio cognome in Persi, ad evitare la cacofonia dei nomi, o pronomi, col cognome.

Attento a non oltraggiare questa corte, intimò di rimando il giudice, dimenticando che si chiama – anzi son io a chiamarmi, ma fa lo stesso – Pierangelo Angelo Pieri ma lei, come ogni altro presente in quest'aula, mi chiamerà, per cortesia, soltanto *signor giudice Pieri*. E poi, parlare di cacofonia in causa tra due Ani per l'uso del nome, in tutta franchezza, potrebbe esporla a severa censura disciplinare: non si gioca con le parole e lei sa bene che in casi siffatti i consigli dell'ordine sono punto inflessibili, avendo poco il senso del ridicolo specie quando si tratti del buon nome professionale. Chi usa le parole per mestiere deve dimostrare, in ogni occasione, di saperlo ben fare. Il *come* conta, soltanto il *come*: lei dovrebbe saperlo, come e meglio di me.

Non è certo questo l'oggetto del contendere, signor giudice Pieri, dicevo così per dire.

Dica allora meglio, se proprio vuole che io decida.

L'avvocato prese coraggio.

Ciò che appunto intendevo dire è che, col nome di Perdi, potrei io stesso difendere il convenuto. Non c'è incompatibilità tra i nomi, e neppure conflitto. La causa già la conosco. Potrei dunque rinunciare al compenso. Si tratterebbe di assistenza di assoluto livello, questo posso garantirlo di persona.

Il giudice iniziò a ragionare.

In effetti, Ferdi e Perdi non sono identica cosa, nell'ordine proprio delle parole. Lo attesta la stessa sentenza del tribunale sul cambio di cognome, passata in giudicato, che poi lei non ha uti-

lizzato per motivi suoi che qui non interessano. Non posso entrare in conflitto con una sentenza di questo stesso tribunale: sarebbe un caso grave di violazione del giudicato interno a una stessa corte – il più curioso che sia dato osservare in natura. Mi faccia riflettere. Forse questo aspetto preliminare potrei anche deciderlo, seduta stante. Il ministro non me ne vorrà.

Guardi, signor giudice – disse quell'altro rincuorato: la differenza è tanto evidente che ho rinunciato a Perdi e ho continuato a chiamarmi Ferdi. Ma Perdi, lo garantisco, è pur sempre un ottimo avvocato. E allo stato non è neanche troppo impegnato. È persona perbene, professionista stimato: il nome del professionista è tutto, e lei lo sa bene, come e anche meglio di me.

E sia. Abbia inizio il dibattimento.

*

Abbiamo citato in giudizio Massimiliano Ano Massimili perché ha sottratto al mio cliente una parte importante del suo primo nome, o prenome, destinata a formare il secondo. E il secondo, più breve, è quello con cui egli è conosciuto nella nostra piccola comunità. Quando si dice Ano, si pensa solo a Cristiano.

Non capisco questa diffusa mania di dare doppi nomi storpiando il primo col secondo, o viceversa – osservò il giudice, senza alcuna malizia. Qui si rischia seriamente di confonderci, e così in questa confusione non potrò certo emettere il mio giudizio. Ma tra di sé pensava: come si fa a esser conosciuto come Ano, sia pure nel decadimento attuale dei costumi? In tempi normali, si dovrebbe poter rinunciare a un nomignolo siffatto senza chiedere alcun permesso al tribunale, non certo battersi in giudizio per difenderlo. La causa, all'evidenza, presenta qualche ambiguità.

Nessuna confusione, signor giudice: Cristiano si chiamava Ano ben prima di Massimiliano, ciò che rende evidente l'usurpazione secondo il canone del *prior in tempore*.

La sua domanda è mal impostata, avvocato. Lei parla di parte importante del primo nome, o prenome, ma in verità intende riferirsi soltanto al secondo. In tal modo, lei abusivamente riferisce al secondo nome la tutela giuridica del primo. È così lei il primo a far confusione, e in tal stato non potrò emettere alcun giudizio. Ma tra sé pensava: dovrebbero impedire, gli ufficiali di stato civile, di imporre siffatti nomi; e poi, addirittura farci una lite sopra...

Secondo o primo, signor giudice, il fatto rilevante è l'usurpazione del nome. È un diritto fondamentale della persona, il proprio nome. Il nome è quello con cui si è conosciuti e riconosciuti, primo o secondo non importa.

(Sullo sfondo, Massimiliano Ano gridò: ho iniziato a chiamarmi Ano senza neppure sapere di Cristiano, non ho usurpato proprio nulla a nessuno, anzi a nessuno!)

Non è tanto l'usurpazione, avvocato: il punto è se Ano sia nome degno di portarsi per primo e col quale essere riconosciuti in una comunità. Intendo dire: come secondo nome derivato da un primo forse potrebbe anche andar bene, è questione di gusti e del buon gusto il diritto non cale; ma sarebbe esso un valido primo, sì da potersi invocare, per lui solo, la tutela del nome? Mi faccia un caso in cui Ano è primo nome, altrimenti non potrò giudicare.

Nella scienza medica, signor giudice: ad esempio, Ano Russia. È la malattia di chi disdegna il cibo, vostro onore.

Me ne faccia un altro, di caso. Uno soltanto non basta. *Uno caso, nullo caso*, lo dicevano già gli antichi. È cosa troppo nota.

Ano Nimia, signor giudice: è il caso, che non viene certo a caso, di chi non possa essere riconosciuto. È proprio in termini con la nostra causa...

Bah, che dirle... l'effetto di precisa identificazione non mi sembra allo stato comprovato. Mi sembra piuttosto che Ano funga qui da primo nome che venga specificato col secondo in difetto del quale, mi dica se sbaglio, perda di proprio significato. Se dico Ano, intendo inappetente o sconosciuto? È tutto qui il problema. La causa non può essere decisa, lo vede bene anche lei. In tal caso chiedo un breve rinvio, signor giudice. Debbo rimeditare tutta la questione.

I rinvii non possono esser brevi, avvocato. In udienza si viene preparati. Dovrebbero saperlo sia Ferdi che Perdi: e non fate, per carità di corte, altre soverchie questioni. Il sodo, la prego. Soltanto il sodo.

Un termine per dissertazione scritta, illustre signor giudice. Per iscritto saprò esser più chiaro, glielo giuro. Mi concentro meglio.

Due anni vanno bene?

E sia.

Ma non più di tre cartelle, intesi?

Mi impegno, vostro onore. Ci impegniamo, anzi.

Di più non sarà letto, la avverto.

Me le farò bastare. Ho tanto tempo per non scrivere.

Tre cartelle. Sia per Ferdi che per Perdi, intendo. Distribuitele come meglio volete tra di voi, ma che non siano più di tre.

L'avvocato ebbe come un'illuminazione e farfugliò di tutta fretta come se avesse improvvisamente visto la soluzione da poter attingere lì, in pubblica udienza:

Ano Dino, vostro onore: ciò che non può essere immediatamente compreso. E siamo a tre. E non è certo un caso, in un proces-

so come il nostro. È un precedente in termini. C'è concordanza di circostanze.

Signori, basta così. Il tempo della curia è prezioso. *De minimis*, e quel che segue. Avanti un altro caso, ma che possa essere facilmente deciso.

*

È il mio turno, signor giudice Pieri – urlò trionfante l'avvocato Galeazzo Azzo Gallé, facendo un balzo verso lo scranno – e le garantisco che, senza far cenno a nomi e cognomi, le porterò una causa da potersi decidere così, in un batter d'occhio. D'istinto, quasi.

Azzo, rispose il giudice, ecco una notizia che ben merita questo nome. Illustri pure il suo caso, avvocato, ma assai brevemente per cortesia – anzi, per carità. In via preliminare osservo: ma se è così semplice la soluzione, come lei stesso viene di affermare, perché ricorrere a questo tribunale? Risolvetevelo tra di voi, vi prego. La giustizia è risorsa limitata, occorre destinarla a chi ne ha *davvero* bisogno. Avanti un altro caso.

Signor giudice, la prego. Dopo l'abrogazione di tutti i codici, le parole del diritto sembrano aver perso di significato. Nessuno è in grado di dire cosa ci fosse dietro, se davvero c'era qualcosa. Almeno, questo è quanto si dice in giro. Ma non voglio star qui a sofisticare impegnando il tempo prezioso della corte. In sintesi. Il mio cliente prese, anni fa, una casa in locazione, ma l'istituto oggi non esiste più. Del resto, anche la proprietà del locatore è istituto che oggi non esiste più. Resta la casa col mio cliente dentro. Chiedo che gli sia assegnata stabilmente, al titolo giuridico, se esistente, che vostr'eccellenza reputerà più adeguato. *Jura novit curia*.

Titolo giuridico? Assegnazione? E lei precisamente cosa domanda?

Non saprei, signor giudice. Il possesso, farei leva sul possesso indisturbato per l'intera durata della locazione che tale più non è.

Ma anche il possesso è un istituto giuridico, e non dei più recenti, le segnalo. *Possideo quia possideo*, con tutto quel che segue. Il proprietario dell'immobile dov'è?

Non l'ho citato, signor giudice. Ho pensato che senza il proprietario la causa si sarebbe risolta più velocemente.

Ha ragione, su questo non posso certo darle torto. Le interminabili discussioni tra le parti sono, è notorio, la principale causa della lentezza dei giudizi, e io mi creda ne so qualcosa. Le parole degli avvocati sono sempre di ostacolo alla prontezza della decisione. È scritto anche nell'aula magna della Corte di cassazione, in latino così che gli avvocati, non capendolo, non se ne sentano offesi: *Nimum altercando veritas amittitur*. Considereremo quindi questo processo contumaciale, con ciò che ne consegue. Allora, il titolo?

Non saprei. Per me il possesso andava bene. Non mi viene in mente nient'altro. Il comodato non va bene, e del resto anch'esso è caduto nell'oblio.

Il giudice sembrava pensieroso.

Azzo, posso forse chiamarla così?

Azzo: è un onore per me, signor giudice. Una confidenza che certamente non merito. Del resto, è proprio così che mi chiamo. Come Galeazzo non mi conosce nessuno.

Ecco un altro strano caso, oggi è proprio giornata – pensò il giudice.

Si avvicini, prego.

In quattro salti Galeazzo Azzo conquistò lo scranno, e aspettò fiducioso.

Azzo, mi stia a sentire. Siamo in pubblica udienza, ma ormai stante l'ora tarda non c'è più nessuno. Siamo soltanto io e lei, la legge e chi a essa speranzoso si rivolge. Posso quindi parlarle fuori dai denti.

Sono tutt'orecchi, signor giudice.

Vede, lei è in giudizio nell'interesse di una parte. Una parte che non si sa se abbia ragione. Io sto qui nell'interesse della legge. Una legge che non si sa a chi possa dare ragione. Vede da dove nasce il nostro conflitto? Potremo mai andare d'accordo, noi due?

Signor giudice, le faccio rispettosamente osservare che la legge non esiste più. Per semplificare l'amministrazione della giustizia hanno abrogato tutte le leggi, che del resto erano diventate troppe e troppo in contrasto tra loro.

Di questo non discuto, è storia. Ma quale sarebbe, secondo lei, la conseguenza? Che le regole non esistono più? Che ognuno può fare come meglio crede? Ci sono regole prima della legge, che resistono all'abrogazione di questa?

Così sento dire in giro, signor giudice. La legge non esiste più. O meglio, più non esistono le parole della legge, che però è l'aspetto più importante – anzi l'unico che conti. La parola crea la legge.

Sente dir male. Ora ascolti me.

*

Mi ascolti bene. L'abrogazione dei codici e di ogni altra legge non è che un aspetto, vistoso ma non esclusivo, del Programma per il Miglioramento della Giustizia (PMG). C'è anche una circolare ministeriale, in proposito (CM). Dettagliata. Istruzioni riservate rivolte agli uffici (IRRU). È un po' che se ne discute tra noi altri della curia, ed è bene che ne discutiamo soltanto tra di

noi perché a noi soli spetta poi di agire nell'interesse della legge. Ciò che farebbe lei o un altro come lei, mi creda, è sospetto: voi altri agite sempre per un interesse particolare al quale sperate di poter piegare la legge.

Mentre pronunciava queste parole il giudice Pieri si guardava attorno, guardingo; non c'era alcun rischio visibile, nessuno da cui temere qualcosa di male. Sapeva però di propalare notizie riservatissime.

La volontà ministeriale è chiara: ogni magistratura, di ogni ordine e grado, può autonomamente dettare le condizioni di ammissibilità per i giudizi che dovrà rendere, ricorrendo le quali il giudice sarà tenuto a decidere; in difetto, nulla sarà mai deciso. Tutto sarà rinviato, o dichiarato inammissibile, menato il can per l'aia, risposto fischi per fiaschi, a coppe quando regna spade, *ad libitum*. Ha visto il precedente caso? Via, a due anni. Bum! Tra due anni se ne riparlerà, forse, se ancora servirà a qualcosa. In due anni tutto può cambiare. In due anni le cose si aggiustano da sé. La gente muore.

Condizioni di ammissibilità, signor giudice? E di che si tratta?

Può trattarsi, come le dicevo, di qualsiasi cosa: il limite è dato solo dalla nostra fantasia. Anzitutto il giudice potrà dire: questa causa non ve la decido, mettetevi d'accordo tra di voi. Sottoscrivete un verbale, e casomai tornate da me con quello. Io vi dirò, quando avrò tempo, se va bene o va male. Dirò sì o no. Se proprio va male, allora sarò costretto a decidere: ma farete ben attenzione a quel giudizio, che dovrete anzi temere. Siete comunque responsabili di non aver trovato un accordo, di non aver fatto tra voi un buon verbale.

Un verbale. *Un buon verbale* ... ma guarda un po' ...

Sì, un accordo privato. E non è tutto.

Che altro c'è, signor giudice?

Beh, sa, il giudice potrebbe anche dire: se il vostro atto è troppo lungo, non lo leggo. Se non è scritto bene, non lo leggo. Se non si capisce bene, di prima intenzione, non lo leggo. Fatemi una domanda chiara e breve, se davvero aspirate a una risposta. Una domanda sola, senza troppe divagazioni.

Una domanda chiara e breve?

Sì, un quesito. Preciso. Essenziale. Un qualcosa che consenta a me di dire sì o no. Senza tanti fronzoli. Senza leggere pagine e pagine di giustificazioni, che spesso si traducono in divagazioni. Il tempo della curia è prezioso.

Fronzoli?

Sì, abbiamo creato nel tempo troppi *fronzoli*. Cose che non servono, che non aiutano. Una domanda, serve. Una domanda secca. Una sola. Bum! Null'altro. Uh. È semplice. È l'uovo di Colombo.

E lei, signor giudice, cosa ha deciso per codesto tribunale? Cosa occorre fare per sperare di farla un giorno decidere?

Oh, è molto semplice: occorrerà parlarmi in rima.

In rima, signor giudice?

Sì, in rima. Baciata, alternata, incrociata, incatenata, invertita, inviperita: scegliete voi quale, purché sia rima. Rima contro rima. Ma per far ciò serve una certa ritualità, occorre uno sforzo di recupero delle forme: e insomma, capirà bene che non possiamo certo tenere udienza con questi stracci indosso. La forma è sostanza, in quest'aula. Corriamo a indossare le toghe, presto. Si affretti.

E sparì velocissimo in camera di consiglio. Galeazzo Azzo Gallé corse fuori, alla ricerca disperata d'una toga con bavaglino ricamato. Era un'occasione che non si sarebbe ripetuta tanto facilmente.

E ora mi dica, gentile avvocato,

per qual ragione s'è qui presentato?

*Ho scritto tutto nel mio ricorso,
e delle spese chiedo il rimborso.*

Ma per avere la decisione

Dovrà illustrarmi un po' la questione

*Signor giudice, immantinente:
Il poveraccio del mio cliente
Per nascita e censo nullatenente
Vuole esser fatto da lei possidente
Per pagamento propone niente*

Possidente, possidente...

La parola è inconferente

Cerchi di essere più deducente

*Il suo titolo è nel possesso,
che in lunghi anni ha goduto indefesso*

S'è fatto tardi, caro avvocato:

a tra due anni, come annunciato.

*Non è possibile un poco prima,
se la richiesta vien fatta in rima?*

Sono spiacente, caro avvocato:

è il suo ricorso a non esser rimato.